



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125

Del 10.08.2023

Oggetto: Proroga autorizzazione allo scavalco d'ecedenza presso il Comune di Ponza ai sensi dell'art. 1 c.557 L.311/04 – Dott.ssa Vincenzina Marra

L'anno Duemila ventitré il giorno dieci del mese di agosto alle ore 14.15 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco, in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE FEOLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	5	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Martino che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art 1 comma 557 della Legge 311/2004 prevede che "1. I Comuni con popolazione inferiore ai ((15.000)) abitanti, i Consorzi tra gli enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

Considerato che il Comune di Ponza, con nota del Sindaco prot. 8391 del 05.07.2022, ha chiesto al Comune di Itri il rilascio dell'autorizzazione per poter conferire incarico temporaneo retribuito - c.d. scavalco - ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e art.53 - commi da 7 a 10 - del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., alla Dott.ssa Vincenzina Marra, dipendente a tempo pieno e determinato di detta Amministrazione, Istruttore Direttivo (ex Categoria D/D3 del precedente CCNL Funzioni Locali) per n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro per un periodo di anni 1 (uno);

Richiamati:

- la D.G.C. n.140 del 22/07/2022 ad oggetto "Utilizzazione in scavalco d'eccedenza di Dipendente a tempo determinato, ex. art. 110 c.1 TUEL, Dott.ssa Vincenzina Marra in via temporanea presso il Comune di Ponza, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L.311/04";
- la D.G.C. n. 128 del 26.08.2022 con la quale il Comune di Itri ha autorizzato la stipula della convenzione per l'impiego del dipendente sopra menzionato per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione avvenuta in data 31.08.2022 (scadenza 31.08.2023);
- la nota protocollo n. 11162 del 27.07.2023 del Sindaco del Comune di Ponza con la quale ha richiesto la proroga di autorizzazione all'impiego della dipendente dott.ssa Vincenzina Marra per 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro, per almeno ulteriori dodici mesi.

Atteso che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente nello specifico continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno, reso su più Enti;

Vista la manifestazione di disponibilità per un altro anno in tal senso del Sindaco del Comune di Itri, acquisita agli atti con prot. n. 11274 del 28.07.2023;

Richiamati:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai ((15.000 abitanti) (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma I, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, c, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interi e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.lgs. 267/2000;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 31 1/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del personale del comparto Regioni /Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione.
- il parere 23/2009 della Corte dei conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

Considerato che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Considerato che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza dal lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva (in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale; periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti; ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate);

Tenuto conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 15.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Dato atto che la dipendente interessata ha dichiarato la propria disponibilità all'espletamento di lavoro congiunto;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza;

Visti:

- la Legge 311/2004
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Statuto comunale;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **Di Acquisire**, (come da autorizzazione del Comune di Itri e al di fuori dell'orario di servizio di 36 ore settimanali prestate presso lo stesso comune) ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo pieno e determinato del Comune di Itri Dott.ssa Vincenzina Marra, cat. D/D3, Responsabile dei Servizi Affari Generali e Istituzionali, Attività Produttive, Suap, Mercato, Agricoltura, Contenzioso, Servizi Legali e Affari del Personale, per l'effettuazione di attività lavorativa aggiuntiva subordinata temporanea in favore del Comune di Ponza, in conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1 - comma 557- della legge n. 311/2004, per n. 12 ore settimanali a decorrere dal 01/09/2023 e per la durata di dodici mesi;
2. **Dare Atto** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Ponza, sarà a carico del Comune medesimo nella misura del trattamento economico orario previsto dal CCNL degli EE.LL. per la Cat. D Pos. econ. D3:
3. **Di Approvare** lo schema di convenzione allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
4. **Di Trasmettere** la presente Deliberazione al Comune di Itri ed alla dipendente Dott.ssa Vincenzina Marra;
5. **Di dichiarare**, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA DOTT.SSA VINCENZINA MARRA, DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 110 C. 1 TUEL, DEL COMUNE DI ITRI, CAT D, POSIZIONE ECONOMICA D3, AI SENSI DELL'ART 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 PER N 12 ORE SETTIMANALI E PER MESI 12 (DODICI), PRESSO IL COMUNE DI PONZA

L'anno duemila ventitré, il giorno _____

TRA

il Comune di Ponza C.F. 81004890596 – in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Francesco Ambrosino, nato a Latina (LT) il 05/02/1969, che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso,

E

il Comune di Itri C.F. 81003170594 – in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Giovanni Agresti, nato a Itri (LT) il 10/11/1951, che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso.

VISTO l'art 1 comma 557 della Legge 311/2004 secondo cui “1. *I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i Consorzi tra gli enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*”;

VISTO inoltre l'art 92 comma 1 del D. Lgs 267/2000 a norma del quale, tra l'altro: “Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti;

RICHIAMATA la Nota Prot. n.11274 del 28.07.2023 con la quale il Sindaco del Comune di Itri autorizzava la dott.ssa Vincenzina Marra a svolgere attività lavorativa ai sensi degli artt. 1 comma 557 della Legge 311/2004 e 92 del D. Lgs 267/2000;

In attuazione delle Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 10/08/2023 del Comune di Ponza e 114 del 09/08/2023 del Comune di Itri, esecutive ai sensi di legge.

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 -Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione temporanea presso il Comune di Ponza della dott.ssa Vincenzina Marra, in servizio a tempo determinato, ex art. 110 c. 1 TUEL, e pieno presso il Comune di Itri, cat. D, posizione economica D3, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento, presso il Comune di Ponza, di mansioni rientranti tra quelle proprie del medesimo dipendente e precisamente delle funzioni di Responsabile del Servizio IV Settore SUAP - Servizio AA Legali – Contenzioso, e del Servizio Affari del Personale relativo al Settore III oltre eventuali ulteriori servizi da conferire con decreto sindacale in caso di particolari esigenze dell'Amministrazione, in applicazione dell'art 1 comma 557 della legge 30/12/1994 n 311 e art 92 del D. Lgs 267/2000.

ART. 2 - Durata

La presente convenzione ha durata di mesi 12 (DODICI) dalla data della sua sottoscrizione. La durata è prorogabile previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di provenienza. E' in facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, per motivate e sopravvenute esigenze, previo preavviso di almeno 20 giorni.

ART. 3 - Tempo di lavoro

Il dipendente Dott.ssa Vincenzina Marra presterà servizio presso il Comune di Ponza per un tempo di lavoro pari a 12 (dodici) ore settimanali, di regola nei giorni di venerdì e sabato, con la flessibilità necessaria all'espletamento delle funzioni per assicurare l'ottimale gestione del servizio, fermo restando la prestazione per 12 (dodici) ore settimanali.

Le prestazioni lavorative rese nel Comune di Itri e nel Comune di Ponza non potranno superare il limite settimanale previsto dall'art 3 del D. Lgs 66/2003 e cioè per la durata di 48 ore settimanali, con riferimento ad un periodo di mesi 12 (DODICI).

L'incarico deve essere espletato in modo da escludere casi di incompatibilità e di conflitto di interessi, sia di diritto che di fatto, che si dovessero presentare nel corso del rapporto o prestazioni che siano in contrasto con quanto sancito al D. Lgs 66/2003.

Art 4 – Compenso

Per le prestazioni professionali di cui al presente incarico di dipendente a tempo determinato e part time del Comune di Ponza, per 12 ore settimanali, l'ente corrisponderà un trattamento economico *fisso e continuativo*, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali mensile, proporzionato alle 12 ore lavorative della retribuzione tabellare corrisposta al personale di Categoria, con l'attribuzione della dovuta indennità di posizione a seguito del conferimento della responsabilità del servizio IV Settore SUAP - Servizio AA Legali – Contenzioso, e del Servizio Affari del Personale relativo al Settore III.

Si riconosce a favore della dipendente un rimborso spese documentate per il tragitto dalla residenza alla sede municipale di Ponza;

ART. 5 - Rapporto di lavoro

Il Comune di Ponza provvederà al pagamento al dipendente delle competenze e al versamento delle ritenute dei contributi assistenziali e previdenziali obbligatori, per la parte di lavoro svolta presso tale ente. Al dipendente in parola spetterà il pagamento mensile delle ore settimanali effettuate corrispondenti alla Categoria D, posizione economica D3 del vigente CCNL, entro i limiti di pagamento stipendiali e nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti per legge. Il dipendente, in ordine allo svolgimento delle prestazioni lavorative sopra specificate, si impegna a svolgere la propria attività professionale in favore del Comune di Ponza nel rispetto della presente convenzione.

Le prestazioni professionali sono riconducibili al rapporto di lavoro subordinato con la conseguente attribuzione del potere di rappresentanza esterna dell'ente, in quanto l'incardinamento nella struttura è conseguenza della stipula della presente convenzione.

Saranno assicurati al dipendente le ferie e gli altri istituti contrattuali, proporzionalmente al periodo di servizio presso l'ente.

Per quanto attiene alla retribuzione di risultato, allo stesso modo, il Comune di Ponza si impegna ad erogare la corrispondente quota al conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano della performance, nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 6 - Recesso

E' in facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento, per motivate e sopravvenute esigenze, previo preavviso di almeno giorni 20 (venti).

ART 7 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente convenzione, le parti concordano che è competente il Tribunale di Cassino.

ART. 8 - Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
La presente convenzione viene redatta in duplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Ponza

Il Sindaco

Sig. Francesco Ambrosino

Per il Comune di Itri

Il Sindaco

Sig. Giovanni Agresti

Per accettazione

Dott.ssa Vincenzina Marra

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Francesco Ambrosino

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Francesco Ambrosino

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott.ssa Margherita Martino

La sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Martino, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 425 a partire dal 18/08/2023, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Margherita Martino